

# COMUNE DI TROPEA

## STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 13 giugno 1991, e modificato con le deliberazioni consiliari:

- n.48 del 12.10.1991
- n.21 del 31.03.1994
- n.11 del 02.07.2002
- **n-26 del 28.04.2009**

### TITOLO I

#### Principi generali

#### Articolo 1 - Comune di Tropea

1. Il Comune di Tropea è espressione delle comunità di uomini e donne di Tropea, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi nazionali o regionali.

#### Articolo 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Tropea è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori, dei quartieri.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma . Lo stemma inquadrato, il primo e quarto di azzurro, il secondo e terzo di argento, timbrato della corona reale aragonese. Divisa Storica : "Solo Tropea sub fidelitate remansit". Il gonfalone ha lo sfondo azzurro con stemma al centro inquadrato, il primo e quarto di azzurro , il secondo e terzo di argento , timbrato della Corona Reale Aragonese. Divisa Storica sul gonfalone: "solo Tropea sub fidelitate remansit".
3. L'uso del gonfalone e dello stemma è deciso con delibera di consiglio comunale.

#### Articolo 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo e la qualità della vita, le pari opportunità, lo spirito di solidarietà, la salvaguardia dell'ambiente , la tutela della salute, la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

#### Articolo 4 – Sviluppo qualitativo

1. Il Comune promuove politiche che mirino a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali.  
In questa ottica il Comune:

- a) Governa l'uso del territorio in modo compatibile con le risorse e le caratteristiche ambientali.
- b) Favorisce le attività commerciali e coordina l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di contribuire alla migliore funzionalità del servizio da rendere al cittadino.
- c) Tutela e sostiene lo sviluppo della piccola e media impresa e l'artigianato, con particolare riguardo a quello turistico, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
- d) Sostiene le attività ecologiche, tutelando le aree di particolare interesse ambientali, concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi necessari.
- e) Favorisce e promuove iniziative e servizi tesi alla assistenza e alla tutela dei cittadini deboli e emarginati.
- f) Promuove la cultura , l'educazione permanente e la formazione professionale operando affinché siano presenti ed a disposizione della comunità tutte le possibilità di formazione , studio, ricerca, documentazione ed aggiornamento.
- g) Organizza i tempi e gli orari della città partendo dalla consapevolezza delle differenze di sesso , di condizione sociale e fisica e realizzando una effettiva fruibilità per tutti i cittadini dell'organizzazione complessiva dei servizi e degli spazi , sentite le organizzazioni di categoria e sindacali.
- h) Opera per una maggiore integrazione dell'area Tropeana, con la Calabria tutta , il resto della provincia di V.V. e le realtà del comprensorio.
- i) "Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione".

#### Articolo 5 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune organizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e partecipando per gli aspetti di competenza della Provincia di V.V. alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale, tramite l'organo consorziale " Consorzio dei Comuni Costa Tirrenica".

#### Articolo 5 bis - Forme associative e di cooperazione

1. Rientra fra le prerogative del Comune promuovere convenzioni, consorzi ed accordi di programma con altri comuni.

#### Articolo 6 - Partecipazione, decentramento e informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

#### Articolo 6 bis - Gemellaggi, cooperazione e solidarietà

In armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, anche per contribuire attivamente al processo di integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale. In questo spirito il Comune promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione con cittadini

extra comunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in adesione alla Carta dei diritti umani e degli altri accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede O.N.U.

Si impegna a partecipare all'azione svolta da organismi nazionali ed internazionali per rafforzare lo sviluppo economico tendente a fornire un nuovo clima di solidarietà internazionale che abbia come obiettivo il conseguimento di una base politico-culturale capace di eliminare ogni sopraffazione fisica e morale specie nei confronti di più popoli, la cui crisi è quasi sempre determinata all'interno e tra le Nazioni e nella mancanza di opportuni contenuti sociali.

#### Articolo 6 ter - Pluralismo religioso

In armonia con gli articoli 3 e 19 della Costituzione, il Comune favorisce l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini.

#### Articolo 6 quater - Pari opportunità per ambo i sessi

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, favorisce e promuove le politiche tendenti alla pari dignità e alla pari opportunità dei cittadini di ambo i sessi in tutti i settori: culturale, politico, sociale, produttivo etc, etc.

#### Articolo 7 - Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
  - f) a mezzo stipulazione di apposite convenzioni;
  - g) mediante convenzioni con enti e associazioni di volontariato che svolgono attività nell'ambito comunale.

## **TITOLO II**

### Organi elettivi

#### Articolo 8 – Organi

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

## Capitolo I

### Articolo 9 – Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi nazionali e regionali e dal presente statuto.
3. L'esercizio delle facoltà e delle potestà consiliari non può essere delegato.

### Articolo 10 – Prima adunanza (modificato con delibera C.C. n.21/94)

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale provvede alla convalida del Sindaco e degli eletti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio stesso, nella seduta di cui al comma precedente unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.  
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni (liberi) prima della seduta.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese, ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt.15 e 16 del presente statuto.

### Articolo 10 A) – E' istituito Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente con funzioni vicarie (integrato con delibera CC.n.26 del 28.04.2009)

1. Il Presidente del Consiglio, in conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento:
  - a) rappresenta il Consiglio comunale;
  - b) convoca il Consiglio comunale fatta eccezione per la prima adunanza del consiglio successiva alle elezioni;
  - c) formula l'ordine del giorno delle riunioni, sentito il competente ufficio comunale, sulla base di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale assicurando una adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
  - d) assicura che la consegna degli avvisi di convocazione sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo;
  - e) presiede e dirige i lavori del consiglio comunale adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento del Consiglio, ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
  - f) proclama, con l'assistenza degli scrutatori, il risultato delle votazioni e le decisioni assunte dall'organo;
  - g) sottoscrive i verbali delle deliberazioni consiliari.
2. Il Presidente fissa la data e l'ora di convocazione d'intesa con il sindaco e sentito il competente ufficio comunale. Se la convocazione è richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente qualora si tratti di materie di competenza del

Consiglio comunale, deve provvedere a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta fissando ora e data d'intesa con il sindaco e sentito il competente ufficio ed inserendo nell'ordine del giorno l'argomento e/o gli argomenti proposti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dal Vice Presidente nel rispetto della normativa vigente.
4. Qualora il Vice Presidente sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme vigenti (voti personali riportati + voti di lista).
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ha diritto all'indennità per come stabilito dalle norme di legge.

Articolo 10 B –Elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente [\(integrato con delibera CC.n.26 del 28.04.2009\)](#)

1. Il Presidente del Consiglio è scelto tra i consiglieri in carica.
2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita nella prima adunanza del Consiglio successiva al rinnovo delle cariche elettive, subito dopo la convalida dei consiglieri.
3. In sede di prima attuazione l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore della presente norma statutaria.
4. La votazione del Presidente è effettuata con una votazione segreta e con voto limitato ad un solo candidato.
5. E' eletto Presidente il consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto nella carica il consigliere più anziano di età.
6. La delibera di elezione del Presidente viene dichiarata immediatamente eseguibile. Pertanto in caso di accettazione della nomina il Presidente del consiglio assume, da subito, le funzioni ed i poteri che gli competono.
7. Il presidente resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
8. Il Vicepresidente viene eletto con gli stessi criteri del Presidente.
9. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati su richiesta motivata depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco e da altri membri del Consiglio, in numero non inferiore ad un quarto degli eletti, con il voto favorevole espresso a scrutinio segreto, a maggioranza dei Consiglieri assegnati ove nel corso della prima votazione questa maggioranza non venga conseguita la votazione va immediatamente ripetuta e risulta valida se la proposta della revoca consegue il maggior numero di voti.

Articolo 11 – Concoconvazione del Consiglio Comunale [\(modificato con delibera CC.n.26 del 28.04.2009\)](#)

1. Il Consiglio Comunale è convocato:
  - a) dal Presidente del Consiglio Comunale.
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
2. L'adunanza di cui al precedente punto b) deve essere tenuta entro i 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta.

3. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### Articolo 12 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale, secondo le norme del Regolamento.  
I capigruppo possono ottenere dal Sindaco l'inserimento nell'ordine del giorno di delibere della Giunta Municipale.

#### Articolo 13 – Consegna avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del Giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
  - a) Almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora che si tratti di sessioni ordinarie.
  - b) Almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di Procedura Civile.

#### Articolo 14 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno 4 consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) I consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente
  - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### Articolo 15 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) Coloro che si astengono
  - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### Articolo 16 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e dalla legge. (Modificato con delibera C.C. n.21/94)
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

## Articolo 17 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

## Articolo 18 – Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

## Articolo 19 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, saranno contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

## Articolo 20 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n.142, tramite l'organo "comprensoriale";
  - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
  - d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  - f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario e Responsabili dei Servizi.
  - n) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalle elezioni della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza si procede a termine del comma 5 dell'art.36 L. 142/90.
  - o) L'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
  - p) La nomina del difensore civico.
3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Articolo 21 – Nomine di persone

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina i criteri da seguire nelle elezioni, nomine e designazioni i tempi e le modalità di pubblicazioni dei curricula dei candidati nonché le forme di acquisizione della partecipazione dei cittadini.
2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze le elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune avviene con sistemi idonei a garantire che le persone da eleggere siano espresse dalle minoranze, secondo le modalità indicate dal Regolamento.
3. La minoranza deve essere rappresentata in tutte le commissioni di emanazione comunale.

#### Articolo 22 – Pubblicità situazione patrimoniali e spese elettorali

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, nonché dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, Istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dal Comune sono depositati ai sensi di legge presso la Presidenza del Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla convalida degli eletti e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. I contenuti degli atti di cui al comma 1 sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

### TITOLO III

#### La Giunta Comunale

#### Articolo 23 – Composizione della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero sei assessori. (Modificato con delibera C.C. n.21/94 e con delibera C.C. n.11/02)

#### Articolo 24 – Elezioni del Sindaco e degli assessori (modificato con delibera C.C. n.21/94)

1. Qualora se ne renda opportuna l'elezione, in riferimento all'attuazione di specifici e particolari programmi o progetti contenuti nel documento programmatico, il Sindaco può nominare alla carica di assessore, in un numero non superiore a due, cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di specifica competenza.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, non possono essere nominati cittadini che siano stati candidati nelle elezioni comunali immediatamente precedente alla nomina, nonché cittadini che abbiano fatto parte del cessato consiglio comunale.  
Chi ha ricoperto in 2 mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, non possono determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.  
Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Gli assessori, non consiglieri, godono di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Municipale.

#### Articolo 25 – Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite per legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugati, affini di primo grado, adottandi e adottati.

#### Articolo 26 – Durata in carica –Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.  
(Modificato con delibera CC. N.21/94)
3. Annullato con deliberazione CC.n.48/91
4. Eliminato con delibera CC. n.21/94
5. Eliminato con delibera CC. n.21/94

#### Articolo 27 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.
5. La mozione viene proposta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale ai consiglieri.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto nel precedente comma si provvede a norma di legge.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

#### Articolo 28 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori

1. le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determina la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art.39, comma 1, lett.b), n.1, della Legge 8 giugno 1990, n.142. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse e la nomina del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il Consigliere Anziano. Si applicano i commi 2,3 dell'art.24 del presente Statuto.
4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

#### Articolo 29 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco e di Assessore;
  - c) Negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 26, c. 2, del presente Statuto.
3. **Annullato delibera CC. n.48/91**

#### Articolo 30 – revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. **Eliminato con delibera CC. n.21/94**
3. **Eliminato con delibera CC. n.21/94**
4. **Annullato con delibera CC. n.48/91**

#### Articolo 31 – organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni delle materie e delle firme degli atti relativi alla delega dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con apposito atto deliberativo.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe attribuite e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
8. Possono essere concesse Deleghe ai Consiglieri comunali per determinati settori.

#### Articolo 32 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce sulla sua attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio Comunale.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### Articolo 33 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato all'art. 23 del presente Statuto.

### TITOLO IV

#### Il Sindaco

#### Articolo 34 – Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

## Articolo 35 – le competenze (modificato con delibera CC.n.26 del 28.04.2009)

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
  - a) la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
  - b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  - d) Indice i referendum ;
  - e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
  - f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessoriali;
  - g) Provvede all'osservanza dei regolamenti,
  - h) Rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - i) Può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
  - l) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della L.8 giugno 1990 n.142;
  - m) Adempie alle attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi;
  - n) In caso di impedimento o di assenza lo comunica per iscritto al Vicesindaco che lo sostituisce.

## Articolo 36 – Il vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed esercita le funzioni sostitutive del Sindaco in caso di assenza od impedimento. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco, agli assessori ed ai consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli altri organi previsti dalla Legge.

### I Consiglieri Comunali

## Articolo 37 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità e tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a secondo delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite per legge.

## Articolo 38 – doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre intere sedute di sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

#### Articolo 39 – poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti o Aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili all'espletamento del mandato. Non può essere opposto alle richieste del consigliere il segreto d'ufficio.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Un terzo dei consiglieri comunali può fare richiesta di sottoporre determinate deliberazioni della Giunta al Controllo del Comitato Regionale.

#### Articolo 40 – dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.
3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1 o la presa d'atto di cui al comma 2 di questo articolo.

#### Articolo 41 – Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggiore numero dei voti sommando a quelli di lista le preferenze.

#### Articolo 42 – gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più consiglieri.
2. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

### TITOLO V

#### Partecipazione popolare

#### Articolo 43 - istanze

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 possono rivolgere al Comune istanza per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimento.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere alle istanze. La risposta, su relazione degli uffici competenti, deve essere fornita dal Sindaco entro il termine stabilito dal Regolamento.

3. Le modalità delle istanze sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.
4. Il Comune istituisce "l'Albo delle Associazioni" legalmente costituito.

#### Articolo 44 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporne comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine stabilito dal Regolamento.
4. Se il termine previsto dal Regolamento non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere di discutere la petizione in Consiglio. In tal caso, il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Articolo 45 – proposte

1. N. 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro i termini previsti dal regolamento.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### Articolo 45 bis – Consultazioni della popolazione

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di carattere particolare, pubbliche assemblee di cittadini. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di 100 cittadini; nel qual caso sono tenute entro i termini di regolamento alla presenza del Sindaco o di almeno un rappresentante della Giunta Comunale.
2. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea o l'oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

#### Art. 46 – Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi di:

- a) Revisione dello Statuto
  - b) Tributi e bilancio
  - c) Espropriazione per pubblica utilità
  - d) Designazione e nomine.
3. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio Comunale.  
Nel caso in cui nel medesimo periodo siano indette altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il Sindaco provvede all'indizione del referendum comunale in altra data entro i sei mesi successivi.
4. Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto dei referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
5. Quando il referendum consultivo sia stato indetto il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Articolo 47 – Referendum propositivi e/o abrogativi

1. Il Sindaco indice referendum propositivo quando lo richiedono almeno il dieci per cento del corpo elettorale censito al 31 dicembre dell'anno precedente.  
La richiesta di referendum deve essere depositata presso il Consiglio Comunale, accompagnata da una relazione illustrativa e dalle sottoscrizioni autenticate, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti di cui al precedente art.46 comma 2 nonché degli atti relativi a:
- a) Provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni o decadenze;
  - b) Provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
  - c) Imposte e tasse, rette e tariffe;
  - d) Atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche e religiose.

#### Articolo 48 – Ufficio Comunale per il referendum

1. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cinquanta sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, presso l'Ufficio Comunale per il referendum.
2. Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'Ufficio Comunale per il referendum, costituito dal Pretore che lo presiede, dal Difensore civico e dal Vice Segretario Generale.  
L'Ufficio comunale per il referendum, sentito il Segretario Generale ed un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.
3. La richiesta dei referendum deve essere presentata entro il 31/05 ed il giudizio di ammissibilità deve essere espresso entro il 15/07.
4. L'Ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentiti i promotori.
5. L'ufficio comunale per il referendum provvede altresì alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.

6. Si applicano al referendum propositivo in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art.46.

#### Articolo 49 – Svolgimento dei referendum

1. I referendum sia consultivi che propositivi debbono svolgersi dal 1 ottobre al 31 dicembre in unica sessione referendaria nell'ambito della quale è possibile sottoporre contemporaneamente più di un quesito referendario. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Se prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'Ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori ed il Segretario Generale e considerata la relazione illustrativa della richiesta di referendum, giudica se il referendum non debba avere più corso e se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

### CAPO II

#### Partecipazione al procedimento amministrativo

#### Articolo 50 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare provvedimenti cautelari.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti sui quali l'Amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione.

#### Articolo 51 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
  - a) L'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
  - b) L'oggetto del procedimento;
  - c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

## CAPO III

### Diritto di Accesso alle informazioni

#### Articolo 52 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.
3. All'Albo pretorio saranno pubblicati tutti gli atti soggetti a pubblicazione.

#### Articolo 53 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.39, comma 3, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

## CAPO IV

### Il Difensore Civico

#### Articolo 54 – Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il Funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

#### Articolo 55 – Nomina

1. La nomina del Difensore civico è proposta da Associazioni o da un numero di cittadini non inferiore a cento.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, nella rosa dei candidati di cui al comma precedente, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.  
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 57 del presente statuto.

#### Articolo 56 – requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
  - a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consiglieri comunali;
  - b) I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  - c) I membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
  - d) Gli amministratori di enti o aziende dipendenti del Comune.
3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.

#### Articolo 57 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art.36, comma 3, del presente statuto.
3. Il Difensore civico può essere revocato:
  - a) In caso di gravi e ripetute violazioni dei propri doveri, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri;
  - b) Ove ne facciano richiesta motivata un numero di cittadini pari ad un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

### Articolo 58 – Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dal Sindaco.

### Articolo 59 – Rapporti con gli organi comunale

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) Relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
  - b) Relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
  - c) Relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

### Articolo 60 – Modalità e procedure d'intervento

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

## TITOLO VI

### L'Ordinamento amministrativo del Comune

#### CAPO I

#### L'Amministrazione Comunale

### Articolo 61 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

### Articolo 62 – Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2, let c) L. 8 giugno 1990, n.142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
  - a) La dotazione organica del personale;

- b) Le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) L'attribuzione al Segretario Comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e) Le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina,
  - f) Le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, L. 142/90.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
  5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio di diritti sindacali del proprio personale.

#### Articolo 63 – Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.
3. Il Segretario comunale e i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

#### Articolo 64 – Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

#### Articolo 65 – Compiti dirigenziali

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:
  - a) Presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
  - b) Stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gara di asta pubblica o di licitazione privata, presieduta dallo stesso dirigente; negli altri casi provvede il Sindaco o suo delegato;
  - c) Presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 59, comma 3, del presente Statuto;
  - d) Esprime il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della L.142/90 e, ricorrendo il caso, dell'art.55 stessa legge;
  - e) Amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;
  - f) Adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - g) Emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
  - h) Partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale;
  - i) Rappresentare il Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale;

- l) Contestare gli addebiti agli addetti al personale sottordinato ed irrogare il richiamo scritto e la censura.

#### Articolo 66 – incarichi di dirigenza

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi (dirigenziali) può avvenire con personale esterno ai sensi e per gli effetti dell'art.51, della legge 142/90 e in misura non superiore a tre unità.
2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa la durata in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione, il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del consiglio stesso.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

#### Articolo 67 – Direzione di Aree Funzionali

1. Il consiglio comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale sia interni che esterni.
2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, è triennale ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, in conformità dell'articolo 51, comma 6, della L.142/90.
3. La deliberazione di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.

### CAPO II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

#### Articolo 68 – costituzione e partecipazione

1. la deliberazione del Consiglio Comunale, autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ed enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, let n), e 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n,142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. A predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

### Articolo 69 – istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.65, comma 2 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica e risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

### Articolo 70 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda degli obiettivi raggiunti.

### Articolo 71 – personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

### Articolo 72 – Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità della legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

### Articolo 73 – beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme vigenti di legge.

#### Articolo 74 – contratti

1. fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### Articolo 75 – Contabilità e bilancio

1. l'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consorziale. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

#### Articolo 76 – controllo economico-finanziario

1. I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

#### Articolo 77 – Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

## TITOLO VI

### L'attività normativa

#### Articolo 78 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, N.142, incontrano i seguenti limiti:
  - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
  - b) La loro efficacia è limitata all'ambito comunale,
  - c) Non possono contenere norme a carattere particolare;
  - d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
  - e) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

#### Articolo 79 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2, let.a), della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.,142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

## TITOLO VII

### Revisione dello Statuto

#### Articolo 80 – Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica o integrazione;
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

## DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

1. il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 18 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.